



Dott. Paolo Di Giorgi  
NOTAIO

Repertorio N. **46.180**

Raccolta N. **8.856**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici

AGENZIA DELLE  
ENTRATE  
Catania

Il giorno trentuno del mese di luglio

Reg.to il 05/08/2014  
n. 14794 Serie 1T

Alle ore diciotto e minuti trenta

"31 Luglio 2014, ore 18,30"

In Catania, piazza Roma n.16

innanzi a me **PAOLO DI GIORGI**, Notaio in Catania

con studio in via Teramo n.1, iscritto presso il Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

\* dott. Arena Domenico, nato in Messina il giorno 14 marzo

1968, che interviene al presente atto quale Presidente del

Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale

rappresentante della società cooperativa denominata:

-- "**SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'**

**COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede in

Palermo, via Borrelli Alfonso n.3 - ove domicilia per la

carica - avente codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro Imprese di Palermo **04799350824** e n. **218235** del

R.E.A., iscritta all'Albo delle società cooperative nella

Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto con il

n.A150791, con tutti i poteri al medesimo spettanti dalle

norme di funzionamento sociale.

	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo, mi dichiara che trovasi	
	riunita oggi, in questo luogo, a questa ora ed in prima	
	convocazione, l'assemblea dei soci della predetta società e mi	
	richiede di redigere il verbale.	
	Ai sensi delle predette norme assume la presidenza il	
	comparente Arena Domenico il quale, dopo aver accertato	
	l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea dei	
	presenti, aperta la seduta dichiara:	
	- che sono presenti in proprio e per delega - che rimarranno	
	acquisite agli atto sociali - numero ventidue (22) soci su	
	ventisei;	
	- che è presente il consiglio di Amministrazione nelle persone	
	di sè medesimo, come sopra generalizzato, quale Presidente	
	nonchè dei signori Mancuso Santo, nato a Misterbianco (CT) il	
	giorno 14 febbraio 1963 e Galipò Cono, nato a Capo D'Orlando	
	(ME) il giorno 14 ottobre 1951, Roccuzzo Roberto, nato a	
	Ragusa il giorno 23 novembre 1965 e Trovato Maria Paola, nata	
	a Catania il giorno 9 giugno 1971 mentre risulta essere	
	assente giustificato Lo Coco Salvatore, nato a Monreale il	
	giorno 18 settembre 1944;	
	- che è presente il revisore unico dott.Profeta Gaetano, nato	
	a Caltagirone (CT) il giorno 15 ottobre 1963;	
	per tutti come da foglio presenze che, dispensandomi il	
	comparente dal darne lettura per averne esatta conoscenza, si	

allega al presente atto sotto la lettera "A"

- che pertanto l'assemblea, come da avviso di convocazione inviato a tutti i soci, i componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore unico a mezzo lettera raccomandata A/R del 23 luglio 2014, è regolarmente costituita e che pertanto è atta ed idonea per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Modifica dell'art.3 dello Statuto Sociale relativo alla durata e determinazioni conseguenti;

2) Ampliamento dell'oggetto sociale con conseguente modifica dell'art.5 dello Statuto Sociale;

3) Adeguamento dell'art.28 dello Statuto Sociale al D.Lgs n.310/2004;

4) Varie ed eventuali.

Parte Ordinaria

1) Rinnovo cariche sociali, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale;

2) varie ed eventuali.

Il Presidente procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno, richiedendomi di verbalizzare la sola parte c.d."straordinaria".

In merito al primo punto egli espone le ragioni di opportunità che invitano a prorogare il termine di durata della società da

	quello attuale (31 dicembre 2030) a quello - per come si	
	propone - del 31 dicembre 2050, stante le attuali prospettive	
	che prevedono il protrarsi dell'attività sociale,	
	verosimilmente, oltre l'originario termine di durata.	
	Tale proposta, se approvata, comporterebbe la modifica del	
	relativo articolo delle norme di funzionamento sociale.	
	Sul secondo punto all'ordine del giorno Egli, viste le	
	predette prospettive ed il programma di sviluppo futuro della	
	società, suggerisce di integrare l'attività sociale volendosi	
	prevedere alcune precisazioni ai punti 1, 4 e 10 dell'art.5	
	delle norme di funzionamento sociali nonché prevedere	
	espressamente in esso anche le seguenti ulteriori e connesse	
	attività: servizi di assistenza e cura domiciliare per	
	pazienti geriatrici, oncologici e terminali; gestione di	
	assistenza abitativa ed housing sociale; servizi di	
	prevenzione primaria e secondaria; gestione di residenze	
	sanitarie assistenziali, CTA, case di cura, comunità alloggio,	
	etc.; attività di domotica e connesse; gestione di centri di	
	soggiorno, centri di accoglienza per extracomunitari - anche	
	minori -, immigrati, etc.; gestione di centri unici di	
	prenotazione (CUP), call center, global service, servizi	
	informatici, punti unici di accesso (PUA) nel settore della	
	salute, del sociale e dell'informazione; istituzione,	
	realizzazione e gestione di strutture residenziali per	
	pazienti in coma vegetativo e/o in minima coscienza;	

	possibilità di compiere atti e contratti inerenti all'attività	
	sociale, incluso il project financing.	
	Tale proposta, se approvata, comporterebbe la modifica del	
	relativo articolo delle norme di statuto.	
	In merito al terzo punto Egli suggerisce di modificare le	
	previsioni contenute nell'articolo 28 - limitatamente ai	
	limiti di mandato previsti per la rieleggibilità dell'organo	
	amministrativo - eliminando il limite in esso contenuto e così	
	conformandosi al disposto del D.Lgs n.310/2004.	
	Tale proposta, se approvata, comporterebbe la modifica del	
	relativo articolo delle norme di funzionamento sociale.	
	Nulla per le varie ed eventuali.	
	Invita pertanto l'assemblea a pronunciarsi in merito.	
	L'assemblea, viste le proposte dell'organo amministrativo e	
	preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita	
	discussione, all'unanimità e con voto palese, per come	
	dichiara il Presidente	
	DELIBERA	
	1) di prorogare il termine di durata della società da quello	
	attuale - fissato al 31 dicembre 2030 - a quello proposto del	
	31 dicembre 2050 e conseguentemente modificare l'art.3 dello	
	statuto sociale nel modo che segue:	
	"Articolo 3 - Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea	
	straordinaria dei soci.	

	Il consorzio verrà sciolto per decorso del termine od	
	anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
	ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile	
	nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge.";	
	2) di integrare l'attività sociale introducendo le nuove e	
	connesse attività sopra illustrate e conseguentemente	
	modificare l'art.5 delle norme di funzionamento sociali nel	
	modo che segue:	
	"Articolo 5 - In relazione ai propri scopi, il consorzio,	
	costituito anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, con	
	riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto le seguenti attività:	
	1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività	
	assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative, a	
	carattere domiciliare o simile, in strutture o centri	
	residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di	
	minori, di anziani, di disabili e di chiunque si trovi in	
	condizioni fisiche, psichiche, sensoriali o sociali che	
	determinano stati di bisogno o di emarginazione;	
	2. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli	
	socio sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare	
	opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate	
	capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro	
	fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza	

	materiale e/o morale;	
	3. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro,	
	servizi e forniture alle cooperative associate sia nell'ambito	
	dei servizi socio sanitari ed educativi, sia attività diverse	
	purché connesse od accessorie alle precedenti, ovvero	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	4. gestire attività di formazione, studio, progettazione e	
	gestione delle attività di FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	
	PROFESSIONALE per le attività di qualificazione, alta	
	formazione, progettazione e gestione di progetti innovativi	
	finanziati da Regioni, Stati, UE - fondi diretti ed indiretti,	
	realizzazione di ricerche sulle dinamiche del mercato del	
	lavoro e sulla adeguatezza dei profili professionali, sulle	
	metodologie formative, sulla innovazione nel campo della	
	formazione professionale continua ed a distanza, anche con	
	accreditamento E.C.M., realizzate anche con l'ausilio dello	
	Stato, delle Regioni, dell'Unione Europea e di ogni altro Ente	
	pubblico e privato, anche mediante fondi interprofessionali,	
	volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica	
	nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di	
	quanti partecipano all'attività delle cooperative;	
	5. favorire lo sviluppo e la produttività sociale	
	dell'attività lavorativa delle cooperative, anche	
	commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi	

	compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare	
	d'appalto, licitazioni, ecc, - prodotti e servizi;	
	6. attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie,	
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e	
	degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;	
	7. rappresentare, coordinare le associate nei rapporti con	
	enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione	
	di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;	
	8. sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti	
	legislativi che riconoscano le cooperative sociali;	
	9. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il	
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;	
	10. partecipare a gare d'appalto e gestire, sia direttamente	
	sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori,	
	servizi e forniture affidate anche ai sensi alla Legge 381/91	
	ed a titolo esemplificativo:	
	* Servizi di Assistenza domiciliare integrata, sociosanitaria,	
	geriatrica;	
	* assistenza per malati oncologici e terminali, cure	
	palliative;	
	* comunità alloggio per minori;	
	* gestione di assistenza abitativa ed housing sociale;	
	* centri di aggregazione giovanili, centri informa-giovani, di	
	orientamento al lavoro ed inerenti promozioni e start-up di	
	impresa, ivi compresi incubatori;	



	* servizi di animazione territoriali;	
	* servizi di prevenzione primaria e secondaria, comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;	
	* comunità alloggio per portatori di handicap fisici e psichici;	
	* centri diurni e di accoglienza per portatori di handicap fisici e psichici;	
	* servizi di assistenza domiciliare per anziani, minori, disabili e comunque a carattere generale;	
	* centri diurni per anziani e minori;	
	* gestione di strutture protette per anziani, minori e disabili;	
	* gestione di residenze sanitarie, assistenziali, Comunità Terapeutiche Assistite (CTA, Case di Cura, Day Surgery, Day Service, hospice, beauty clinic, health center, comunità alloggio, strutture abitative e riabilitative;	
	* gestione di centri fisioterapici e di riabilitazione in genere ed in particolare ex art.26 L.833/1978 e s.m.i.;	
	* gestione di case di riposo, case protette, country hospital, strutture ospedaliere;	
	* attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di soggetti svantaggiati realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;	
	* attività per il recupero di soggetti socialmente	

	svantaggiati anche organizzate attraverso strutture	
	comunitarie semi - residenziali e residenziali;	
	* attività di telesoccorso, telemedicina, teleassistenza,	
	telecontrollo, numeri verdi e servizi telematici in genere e	
	domotica;	
	* attività di asili nido, anche aziendali, micro-asili nido,	
	ludoteche;	
	* servizi di assistenza sociale, educativa, socio-psico-	
	pedagogica, promozione scolastica, doposcuola, attività	
	parascolastiche, consultori familiari;	
	* servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di minori,	
	adolescenti, e giovani in situazioni di disagio;	
	* istituzione e/o gestione di centri di accoglienza in favore	
	di extracomunitari, immigrati, nomadi rifugiati, gestione di	
	CARA, CDA, CSPA, SPRAR nonché prestazioni di servizi ed	
	interventi di sostegno volti al loro inserimento nella vita	
	sociale;	
	* istituzione e/o gestione di centri soggiorno ed accoglienza	
	per minori extracomunitari richiedenti asilo anche non	
	accompagnati;	
	* servizi di consueing (approccio psicologico) per donne	
	vittime delle tratte e di violenza;	
	* servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione,	
	la progettazione e la gestione di strutture ricettive nonché	
	di servizi quali: soggiorni climatici, congressi, meeting,	

	seminari, mostre, fiere ed ogni altra attività socio-	
	ricreativa, volta anche alla promozione della cultura e delle	
	risorse materiali ed immateriali del territorio, turismo	
	sociale;	
	* istituzione e gestione in proprio ed in affidamento di	
	poliambulatori di medicina specialistica e del lavoro per la	
	prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione e	
	l'applicazione di radioterapia e radium terapia;	
	* assunzione di incarichi relativi alla prevenzione	
	individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche,	
	all'educazione sanitaria, alla protezione sanitaria materna ed	
	infantile, alla assistenza pediatrica e geriatrica, alla	
	tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile,	
	all'igiene e medicina del lavoro, all'igiene dell'ambiente,	
	alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria	
	dell'attività sportiva, all'assistenza medico-generica,	
	medico-specialistica ed infermieristica domiciliare ed	
	ambulatoriale;	
	* avvio e/o gestione, per conto di enti pubblici e/o di	
	privati, di centrali operative di assistenza ed inerenti call	
	center, centri unici di prenotazione (CUP), di punti unici di	
	accesso (PUA), global service, servizi informatici, siti	
	internet e portali telematici nel settore della salute, del	
	sociale, dell'informazione;	
	* istituzione, realizzazione e gestione di strutture	

	residenziali per pazienti in coma vegetativo e/o in minima	
	coscienza;	
	10. assumere interessenze e partecipazioni in cooperative,	
	consorzi ed altre società;	
	11. il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopra elencati, partecipando a	
	gare d'appalto per acquisire commesse e/o proporre alle	
	Pubbliche Amministrazioni, convenzioni e affidamenti anche in	
	concessione per tutte le attività sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti - incluso project financing - e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare; industriale e finanziaria - come	
	attività comunque non prevalente e per il migliore	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgimento di attività che la legge	
	riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi - necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	Il consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della Legge n.59/92, potrà inoltre emettere	

	obbligazioni ed altri strumenti finanziari.	
	Il consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali	
	specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o	
	prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse	
	in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi	
	preferibilmente, cooperative sociali o a consorzi di	
	cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno	
	impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da	
	apposito regolamento predisposto dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra	
	cooperative sociali che utilizzino marchi o denominazioni	
	speciali concessi in uso dal consorzio "SISIFO" in modo non	
	conforme a quanto previsto nel regolamento, il consorzio potrà	
	deliberare le seguenti sanzioni:	
	a) monito scritto;	
	b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e	
	denominazioni speciali;	
	c) sanzioni economiche;	
	d) divieto di utilizzo con obblighi di pubblicazione di un	
	comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.	
	Il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e	
	mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	

	sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente	
	attinenti ai medesimi, nonché:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese di qualunque natura e genere, che	
	svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi	
	necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	b) concedere ed ottenere avalli cambiari, fidejussioni,	
	ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma nell'interesse della società o dei soci, purché relative	
	ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti;	
	c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con	
	garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e	
	finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di	
	affidamenti bancari e la emissione di cambiali;	
	d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2.545-septies del codice civile.	

	Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o	
	utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo	
	non prevalente, né nei confronti del pubblico e comunque nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed	
	agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e	
	comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche	
	attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in	
	appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia	
	espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di	
	legge.	
	Il consorzio può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.";	
	3) di eliminare i limiti di rieleggibilità previsti per	
	l'organo amministrativo, conformandosi al disposto del D.Lgs	
	n.310/2004 e conseguentemente modificare l'art.28 del testo di	
	norme di funzionamento sociali nel modo che segue:	
	"Articolo 28 - La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di membri non inferiore	
	a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina	

	l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti	
	suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica e sono rieleggibili.	
	L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre	
	entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative	
	nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in	
	carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	



	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.	
	2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di	
	aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	Gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo	
	ed al collegio sindacale (se esistente), almeno ogni sei mesi,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le	
	loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e	
	dalle sue controllate.	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al	
	presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha	
	effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal	
	momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita	
	in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è	
	stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea."

A questo punto il Presidente mi consegna una copia dello statuto della società aggiornato con le modifiche testè deliberate dall'Assemblea, che al presente atto si allega sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante, previa lettura da me Notaio datane in assemblea.

Nulla essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti venticinque.

Spese del presente atto a carico della società.

Del

presente verbale io Notaio ho dato lettura in assemblea al comparente che lo approva e conferma dichiarandolo conforme alla volontà ed alla verità.

Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia con carattere indelebile e completato di mia mano, occupa cinque fogli per diciannove facciate fin qui.


Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta.

F.to *Arena Domenico n.q.*

*PAOLO DI GIORGI NOTAIO*

# Sisifo

Consorzio di  
Cooperative Sociali arl



Foglio presenze dell'Assemblea straordinaria ed Ordinaria dei Soci, convocati in prima convocazione, alle ore 18:00 del giorno Giovedì 31 Luglio 2014 presso la sede amministrativa del Consorzio Sisifo, in Catania, Piazza Roma, 16

## Ordine del giorno:

### Parte Straordinaria:

- 1) Modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativa alla durata- determinazioni conseguenti;
- 2) Ampliamento oggetto sociale con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- 3) Adeguamento dell'art. 28 dello Statuto Sociale al d. lgs 310/2004;
- 4) Varie ed eventuali.

### Parte Ordinaria:

- 1) Rinnovo cariche sociali. Consiglio di Amministrazione- Collegio Sindacale;
- 2) Varie ed eventuali.

## PRESENZE ASSEMBLEA SOCI DEL 31/07/2014

<u>SOCIO</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>	<u>FIRMA</u>
ASSOCIAZIONE S.A.M.O.T PALERMO ONLUS	ATTENDELLA	BIANCA	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA AZIONE SOCIALE	AMMENDOLA	GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA LA CITTA' DEL SOLE	TROVATO	PAOLA	<i>[Signature]</i>
COOPERATIVA LOGOS	ALESSIO ROSMIO		<i>[Signature]</i>

### SISIFO Consorzio di Cooperative Sociali

Sede legale: via A. Borrelli, 3 90139 PALERMO - Uffici amm.vi: P.zza Roma, 16 - 95125 CATANIA

tel: +39 095 501763 fax: +39 095 431191

www.consorziosisifo.it - email: info@consorziosisifo.it - PEC: sisifo@pec.consorziosisifo.it

P.Iva: 0479935 082 4 - Iscr. Albo Coop. n.A150791



*[Handwritten signature]*

# Sisifo

Consorzio di  
Cooperative Sociali art









<u>SOCIO</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>	<u>FIRMA</u>
COOPERATIVA NARCISO	Piccolo	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Piccolo</i>
COOPERATIVA SENIS HOSPES	GALIPÒ	GIUSY	<i>Giusy Galipò</i>
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI	GALIPÒ	COMO	<i>Luca Galipò</i>
COOPERATIVA TURI APARA	ALBESCIO	ROSARNO	<i>Rosarno</i>
COOPERATIVA MEDI CARE	GERRATANA	EUGENIO	<i>Eugenio</i>
COOPERATIVA ORLANDINA AGRO-TURISTICA	GALIPÒ	GIUSY	<i>Giusy Galipò</i>
COOPERATIVA ASTREA			
COOPERATIVA LUIGI STURZO	MANCUSO	SANTO	<i>Santo Mancuso</i>
COOPERATIVA ANCHISE			
COOPERATIVA PROGETTO SALUTE	CAPO	ANTONIO	<i>Antonio</i>
COOPERATIVA S.A.M.O ONLUS PALERMO			
COOPERATIVA ASSOMED ONLUS	TROVATO	ROBERTO	<i>Roberto</i>
ASSOCIAZIONE SAMOT ONLUS RAGUSA	CAPO	ANTONIO	<i>Antonio</i>
COOPERATIVA BLUECOOP			
COOPERATIVA IPACEM			

**SISIFO Consorzio di Cooperative Sociali**

Sede legale: via/A. Borrelli, 3 90139 PALERMO - Uffici amm.vi: P.zza Roma, 16 - 95125 CATANIA  
tel: +39 095 501763 fax: +39 095 431191


[www.consorziosisifo.it](http://www.consorziosisifo.it) - email: [info@consorziosisifo.it](mailto:info@consorziosisifo.it) - PEC: [sisifo@pec.consorziosisifo.it](mailto:sisifo@pec.consorziosisifo.it)


P.Iva: 0479935 082 4 - Iscr. Albo Coop. n.A150791

<u>SOCIO</u>	<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>	<u>FIRMA</u>
LILT SIRACUSA	CARLO	ANTONIO	
CONSORZIO DOMUS			
COOPERATIVA FILOTEA	GRAPPA TANA	EUGENIO	
COOPERATIVA INFOMEDIA	LAFERRERA	M. DOMENICO	
CONSORZIO TERZO SETTORE	TURCO	DACSINI ZIA	
COOPERATIVA SINERGASYA	GALIPÒ	GIOSY	
CONSORZIO IL SOCIALE	GIOSY	GALIPÒ	

Catania, 31/07/2014

IL PRESIDENTE

*Arana Domenico*  


*Arana Domenico*  




**SISIFO Consorzio di Cooperative Sociali**

Sede legale: via A. Borrelli, 3 90139 PALERMO - Uffici amm.vi: P.zza Roma, 16 - 95125 CATANIA

tel: +39 095 501763 fax: +39 095 431191

[www.consorziosisifo.it](http://www.consorziosisifo.it) - email: [info@consorziosisifo.it](mailto:info@consorziosisifo.it) - PEC: [sisifo@pec.consorziosisifo.it](mailto:sisifo@pec.consorziosisifo.it)

P.Iva: 0479935 082 4 - Iscr. Albo Coop. n.A150791

Allegato "B" al N.8.856 di raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "SISIFO - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2

Il consorzio ha sede nel Comune di Palermo, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

L'organo amministrativo, abilitato alle comunicazioni conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del suddetto comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali agenzie od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno del comune in cui è fissata la sede sociale.

L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre la Società potrà avvalersi delle agevolazioni previste al riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali, Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanandi.

Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica), per i rapporti con il consorzio, è quello risultante dal libro soci.

#### ARTICOLO 3

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Il consorzio verrà sciolto per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

#### TITOLO II

##### SCOPO - OGGETTO

#### ARTICOLO 4

Il consorzio, ai sensi della Legge n.381/91, retto secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione essa é impegnata.

Il consorzio opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

Il consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli

	scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo	
	quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e	
	dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di	
	nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i	
	soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le	
	risorse.	
	Il consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di	
	fornire alle migliori condizioni alle cooperative consorziate	
	servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale di	
	assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o	
	forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e	
	gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e	
	dalle attività diverse - agricole, industriali, commerciali,	
	di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	Il consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo	
	e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione	
	all'interno del Movimento Cooperativo europeo e della società	
	tutta, attraverso:	
	a) Studio delle problematiche relative alla valutazione della	
	qualità dei servizi socio educativi e sociali, definizione di	
	MODELLI E MANUALI "QUALITA'" nonché lo studio delle	
	problematiche relative alle procedure di esternalizzazione dei	
	servizi pubblici, anche in funzione di definire, sperimentare	
	e promuovere la diffusione di protocolli e procedure di	



	accreditamento delle cooperative sociali.	
	Consulenza, assistenza e realizzazione di PROGETTI DI SVILUPPO	
	riferiti alle diverse normative vigenti in ambito REGIONALE,	
	NAZIONALE, COMUNITARIO, relativamente alle politiche sociali,	
	alla lotta alla emarginazione ed alla esclusione sociale, alla	
	promozione delle pari opportunità, alla promozione delle	
	imprese sociali, alla creazione di nuove imprese ed attività	
	occupazionali, alla formazione ed all'aggiornamento	
	d'interesse per le cooperative sociali e dei soggetti del	
	terzo settore, curando la redazione tecnica dei progetti,	
	formulari e dei "Business plain", il coordinamento delle	
	cooperative, l'individuazione dei partners a livello	
	regionale, interregionale e transnazionale.	
	b) Elaborazione e realizzazione di progetti a sostegno della	
	promozione di nuove iniziative finalizzate ALL'INSERIMENTO	
	LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE, alla creazione di nuova	
	occupazione, alla realizzazione di POLITICHE ATTIVE DEL	
	LAVORO.	
	c) Realizzazione di una RETE INFORMATICA a sostegno del	
	settore, mediante l'introduzione di strumenti telematici:	
	creazione gestione ed aggiornamento di una BANCA DATI della	
	cooperazione sociale e del non - profit, collegamento ed altre	
	banche dati ed osservatori realizzati da soggetti privati, del	
	privato sociale e degli Enti Pubblici.	
	d) Studi e ricerche finalizzati ad incrementare la conoscenza	

in materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro.

e) Realizzazione di strumenti di comunicazione anche di natura editoriale ed informatica.

#### ARTICOLO 5

In relazione ai propri scopi, il consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche, sensoriali o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

2. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale;

3. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate sia nell'ambito dei servizi socio sanitari ed educativi, sia attività diverse

	purché connesse od accessorie alle precedenti, ovvero	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	4. gestire attività di formazione, studio, progettazione e	
	gestione delle attività di FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	
	PROFESSIONALE per le attività di qualificazione, alta	
	formazione, progettazione e gestione di progetti innovativi	
	finanziati da Regioni, Stati, UE - fondi diretti ed indiretti,	
	realizzazione di ricerche sulle dinamiche del mercato del	
	lavoro e sulla adeguatezza dei profili professionali, sulle	
	metodologie formative, sulla innovazione nel campo della	
	formazione professionale continua ed a distanza, anche con	
	accreditamento E.C.M., realizzate anche con l'ausilio dello	
	Stato, delle Regioni, dell'Unione Europea e di ogni altro Ente	
	pubblico e privato, anche mediante fondi interprofessionali,	
	volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica	
	nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di	
	quanti partecipano all'attività delle cooperative;	
	5. favorire lo sviluppo e la produttività sociale	
	dell'attività lavorativa delle cooperative, anche	
	commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi	
	compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare	
	d'appalto, licitazioni, ecc, - prodotti e servizi;	
	6. attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie,	
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e	

	degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;	
	7. rappresentare, coordinare le associate nei rapporti con	
	enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione	
	di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;	
	8. sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti	
	legislativi che riconoscano le cooperative sociali;	
	9. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il	
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;	
	10. partecipare a gare d'appalto e gestire, sia direttamente	
	sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori,	
	servizi e forniture affidate anche ai sensi alla Legge 381/91	
	ed a titolo esemplificativo:	
	* Servizi di Assistenza domiciliare integrata, sociosanitaria,	
	geriatrica;	
	* assistenza per malati oncologici e terminali, cure	
	palliative;	
	* comunità alloggio per minori;	
	* gestione di assistenza abitativa ed housing sociale;	
	* centri di aggregazione giovanili, centri informa-giovani, di	
	orientamento al lavoro ed inerenti promozioni e start-up di	
	impresa, ivi compresi incubatori;	
	* servizi di animazione territoriali;	
	* servizi di prevenzione primaria e secondaria, comunità	
	terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;	
	* comunità alloggio per portatori di handicap fisici e	

	psichici;	
	* centri diurni e di accoglienza per portatori di handicap	
	fisici e psichici;	
	* servizi di assistenza domiciliare per anziani, minori,	
	disabili e comunque a carattere generale;	
	* centri diurni per anziani e minori;	
	* gestione di strutture protette per anziani, minori e	
	disabili;	
	* gestione di residenze sanitarie, assistenziali, Comunità	
	Terapeutiche Assistite (CTA, Case di Cura, Day Surgery, Day	
	Service, hospice, beauty clinic, health center, comunità	
	alloggio, strutture abitative e riabilitative;	
	* gestione di centri fisioterapici e di riabilitazione in	
	genere ed in particolare ex art.26 L.833/1978 e s.m.i.;	
	* gestione di case di riposo, case protette, country hospital,	
	strutture ospedaliere;	
	* attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza	
	di soggetti svantaggiati realizzato attraverso la gestione di	
	unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e	
	commerciale;	
	* attività per il recupero di soggetti socialmente	
	svantaggiati anche organizzate attraverso strutture	
	comunitarie semi - residenziali e residenziali;	
	* attività di telesoccorso, telemedicina, teleassistenza,	
	telecontrollo, numeri verdi e servizi telematici in genere e	

	domotica;	
	* attività di asili nido, anche aziendali, micro-asili nido,	
	ludoteche;	
	* servizi di assistenza sociale, educativa, socio-psico-	
	pedagogica, promozione scolastica, doposcuola, attività	
	parascolastiche, consultori familiari;	
	* servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di minori,	
	adolescenti, e giovani in situazioni di disagio;	
	* istituzione e/o gestione di centri di accoglienza in favore	
	di extracomunitari, immigrati, nomadi rifugiati, gestione di	
	CARA, CDA, CSPA, SPRAR nonché prestazioni di servizi ed	
	interventi di sostegno volti al loro inserimento nella vita	
	sociale.	
	* istituzione e/o gestione di centri soggiorno ed accoglienza	
	per minori extracomunitari richiedenti asilo anche non	
	accompagnati;	
	* servizi di consueing (approccio psicologico) per donne	
	vittime delle tratte e di violenza;	
	* servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione,	
	la progettazione e la gestione di strutture ricettive nonché	
	di servizi quali: soggiorni climatici, congressi, meeting,	
	seminari, mostre, fiere ed ogni altra attività socio-	
	ricreativa, volta anche alla promozione della cultura e delle	
	risorse materiali ed immateriali del territorio, turismo	
	sociale;	

	* istituzione e gestione in proprio ed in affidamento di	
	poliambulatori di medicina specialistica e del lavoro per la	
	prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione e	
	l'applicazione di radioterapia e radium terapia;	
	* assunzione di incarichi relativi alla prevenzione	
	individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche,	
	all'educazione sanitaria, alla protezione sanitaria materna ed	
	infantile, alla assistenza pediatrica e geriatrica, alla	
	tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile,	
	all'igiene e medicina del lavoro, all'igiene dell'ambiente,	
	alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria	
	dell'attività sportiva, all'assistenza medico-generica,	
	medico-specialistica ed infermieristica domiciliare ed	
	ambulatoriale;	
	* avvio e/o gestione, per conto di enti pubblici e/o di	
	privati, di centrali operative di assistenza ed inerenti call	
	center, centri unici di prenotazione (CUP), di punti unici di	
	accesso (PUA), global service, servizi informatici, siti	
	internet e portali telematici nel settore della salute, del	
	sociale, dell'informazione;	
	* istituzione, realizzazione e gestione di strutture	
	residenziali per pazienti in coma vegetativo e/o in minima	
	coscienza;	
	10. assumere interessenze e partecipazioni in cooperative,	
	consorzi ed altre società;	

	11. il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopra elencati, partecipando a	
	gare d'appalto per acquisire commesse e/o proporre alle	
	Pubbliche Amministrazioni, convenzioni e affidamenti anche in	
	concessione per tutte le attività sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti - incluso project financing - e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare; industriale e finanziaria - come	
	attività comunque non prevalente e per il migliore	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgimento di attività che la legge	
	riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi - necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	Il consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della Legge n.59/92, potrà inoltre emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari.	
	Il consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali	
	specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o	
	prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse	



	in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi	
	preferibilmente, cooperative sociali o a consorzi di	
	cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno	
	impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da	
	apposito regolamento predisposto dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra	
	cooperative sociali che utilizzino marchi o denominazioni	
	speciali concessi in uso dal consorzio "SISIFO" in modo non	
	conforme a quanto previsto nel regolamento, il consorzio potrà	
	deliberare le seguenti sanzioni:	
	a) monito scritto;	
	b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e	
	denominazioni speciali;	
	c) sanzioni economiche;	
	d) divieto di utilizzo con obblighi di pubblicazione di un	
	comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.	
	Il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e	
	mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente	
	attinenti ai medesimi, nonché:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese di qualunque natura e genere, che	

	svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi	
	necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	b) concedere ed ottenere avalli cambiari, fidejussioni,	
	ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma nell'interesse della società o dei soci, purché relative	
	ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti;	
	c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con	
	garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e	
	finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di	
	affidamenti bancari e la emissione di cambiali;	
	d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2.545-septies del codice civile.	
	Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o	
	utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo	
	non prevalente, né nei confronti del pubblico e comunque nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge.	

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

Il consorzio può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

### TITOLO III

#### SOCI

#### ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- 1) le cooperative sociali aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e loro successive aggregazioni;
- 2) altre cooperative che intendano condividere operativamente

	le finalità e le attività promosse dal consorzio nonché enti o	
	associazioni che, in relazione a programmi o progetti	
	definiti, intendono realizzare con il consorzio stabili	
	convergenze operative;	
	Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere	
	formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative	
	sociali e loro consorzi.	
	Non possono essere soci cooperative o enti in stato di	
	liquidazione o sottoposti procedure concorsuali.	
	Possono essere ammessi i soci volontari ai sensi dell'art. 2	
	della legge 381/91.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Gli enti che intendono associarsi al consorzio devono	
	presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante	
	con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della	
	costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di conoscere ad accettare integralmente lo	
	Statuto del consorzio ed i regolamenti interni.	
	e) dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di	
	cui all'art. 12 del D. Lgs. N° 157 del 17/03/1995 e successive	
	modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla	

partecipazione a gare di appalto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal

presidente, i seguenti documenti:

1) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

3) bilancio dell'ultimo esercizio;

4) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;

5) certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative (già Albo Prefettizio);

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo Statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla Cooperativa soci sovventori che partecipano ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale ai sensi dell'art.4 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59, ed i titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto ai sensi dell'art.5 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal

caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

#### ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione, della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

d) al versamento della tassa di ammissione di Euro duemila sessantacinque e centesimi ottantatre (Euro 2.065,83);

e) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e nella misura stabiliti nell'apposito regolamento interno.

#### ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, senza

espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione che terrà conto dei settori e dei mercati economici in cui operano i soci, nonché delle loro dimensioni imprenditoriali.

#### ART. 10 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da eventuale apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del consorzio;

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

4. i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge



e dall'articolo 12 del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del consorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

#### TITOLO IV

#### RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

#### ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o scioglimento della persona giuridica socia.

#### ARTICOLO 12

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla

legge nonché nell'ipotesi in cui il socio non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 6.

Il socio destinatario del provvedimento può entro sessanta giorni dalla comunicazione proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

#### ARTICOLO 14

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società o non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;

3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. partecipi, senza essere autorizzato dal consiglio

d'amministrazione, in altre cooperative, consorzi o società in

genere che perseguono identici scopi ed esplicano una

attività concorrente;

5. si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi

altra procedura concorsuale;

6. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi al

consorzio, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti

terzi, l'immagine pubblica;

7. qualora ammesso a socio col titolo di "cooperativa

sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla

categoria cooperazione sociale, se tale mutamento comporta la

discesa al di sotto del 70% (settanta per cento) delle

cooperative sociali associate al consorzio e quindi

compromette l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del

consorzio stesso;

8. si trovi in una delle condizioni di cui all'art.12 del

D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e

integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione

a gare d'appalto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto

dalla annotazione nel libro soci e determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa

delibera del consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato, sussistente nel patrimonio del consorzio e non capitalizzato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la

corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

#### ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

#### TITOLO V

##### TRATTAMENTO DEI SOCI

#### ARTICOLO 18

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale 'lavoratore associato', la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa

retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere

potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non

possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro

ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili,

e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo

svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i

soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti

dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le

maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO SOCIALE

#### ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero

illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore

nominale di euro duemilasestantacinque e centesimi ottantatre

(Euro 2.065,83). Nessun socio potrà possedere una quota il cui

complessivo valore superi il massimo stabilito dalla legge.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale i

conferimenti effettuati dai soci sovventori ai sensi della

legge 31 gennaio 1992 n.59 confluenti nel Fondo per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il

potenziamento aziendale; i conferimenti effettuati dagli

azionisti di partecipazione cooperativa destinati alla

realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed

ammodernamento; i conferimenti effettuati dagli altri soci

finanziatori;

b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi dell'art.8 del presente

statuto;

c) dalla riserva legale, indivisibile, formata con le quote

degli avanzi di gestione di cui all'art.21;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per

essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi

sociali.

e) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza

di strumenti finanziari di soci finanziatori.

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista

dalla legge;

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci

cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio.

#### ARTICOLO 20

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;

esse si considerano vincolate soltanto a favore della

cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che

i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la



società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome ed il cognome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

#### ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di

	amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo	
	le disposizioni di legge.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile e indicano nella propria relazione i criteri	
	seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella	
	suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a centottanta giorni.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi	

dell'articolo 11 della L.59/1992;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 38;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;

e) un'eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a

copertura di perdite di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto della normativa vigente.

Il ristorno sarà ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità ai criteri stabiliti in appositi regolamenti e comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

## TITOLO VII

### ORGANI SOCIALI

#### ARTICOLO 22

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua

nomina nonostante la non obbligatorietà;

d) il revisore contabile.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### ARTICOLO 23

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 28 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c. e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex

art.2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le

maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte

dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima

convocazione successiva alla richiesta da parte

dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno e sulle

forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di

strumenti finanziari;

10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla

gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o

dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio

d'amministrazione;

11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo

paritetico.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro

120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni

qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma

dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di

amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un

decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio damministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dallorgano di controllo.

#### ARTICOLO 24

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

#### ARTICOLO 25

Convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2366 ultimo comma c.c. dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel presente statuto, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.



QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato del consorzio o sulla trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno i tre quinti dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le votazioni sono sempre palesi.

Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico

attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune

parti di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto

di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo

scambio mutualistico. In ogni caso ad essi non può essere

attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei

soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con

diritto di voto, ad essi congiuntamente, non può essere

attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei

soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la

qualità di socio cooperatore con voto plurimo e di socio

possessore di strumenti finanziari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole

di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate

da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

#### ARTICOLO 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

d'Amministrazione, in mancanza, da persona eletta

dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due

scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal

Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio

quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### ARTICOLO 28

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente ed un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o

impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

Gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo ed al collegio sindacale (se esistente), almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal

momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

#### ARTICOLO 29

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più

anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### ARTICOLO 30

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al VicePresidente o a un

membro del consiglio, nonché, con speciale procura, al Direttore Generale o ad altri dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al VicePresidente.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

##### ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza



dell'assetto organizzativo della società e sul suo corretto

funzionamento, ed esercita il controllo contabile, solo ove

sia costituito interamente da revisori contabili iscritti nel

registro istituito presso il Ministero della giustizia.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche

individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono

effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito

per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà

compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo

amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente

riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

#### CONTROLLO CONTABILE

#### ARTICOLO 33

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del

collegio sindacale ovvero ove questo sia nominato non abbia i

requisiti previsti dall'art.2409 bis, ovvero faccia ricorso al

mercato del capitale di rischio ovvero sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è

esercitato da un revisore contabile o da una società di

revisione .

#### TITOLO VIII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

#### ARTICOLO 35

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della legge n.59/92.

#### TITOLO IX

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### ARTICOLO 36

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da arbitro, nominato da un soggetto terzo prescelto dalle parti di comune accordo fra loro. Si applica l'art.34, comma 2, del d.lgs. n.5/2003.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 38

Requisiti mutualistici

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art 2514 c.c., sono inderogabili e devono in fatto essere osservate:

a) e' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento del consorzio;

c) il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

d) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di

prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone

contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della

cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e

2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità

prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-

octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità

prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le

maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il consorzio aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste

dalla legge n.381/91 le norme del Titolo VI del codice civile

in materia di società cooperativa ed, in quanto compatibili,

le norme sulla società per azioni.

F.to *Arena Domenico n.q.*

*PAOLO DI GIORGI NOTAIO*